

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 3664-A}

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

presentata alla Presidenza il 28 febbraio 2003

(Relatore: **FOTI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(**BERLUSCONI**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(**TREMONTI**)

Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali

Presentato l'8 febbraio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge in esame, presentato alla Camera in data 8 febbraio 2003, reca la conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, concernente misure di carattere finanziario finalizzate a far fronte, con stanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli precedentemente disposti, agli interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali. La VIII Commissione della Camera propone all'Assemblea l'adozione del provvedimento, con alcune modificazioni apportate nel corso dell'esame in sede referente.

1) Il testo del decreto-legge n. 15 del 2003.

Il testo del decreto-legge n. 15, nella versione presentata alla Camera dei deputati, reca disposizioni in materia di finanziamenti urgenti in favore di territori colpiti da calamità naturali e in materia di attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge n. 166 del 2002 (procedure per l'attivazione dei finanziamenti destinati alle attività di istruttoria e monitoraggio degli interventi rientranti nel complesso del programma delle infrastrutture strategiche).

Il comma 1 dell'articolo 1 autorizza il Dipartimento della protezione civile a provvedere con contributi quindicennali ai mutui stipulati, dai soggetti competenti, allo scopo di consentire la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali. L'ambito di applicazione della disposizione del decreto-legge riguarda pertanto tutte le calamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, senza alcuna delimitazione temporale o geografica. Quest'ultima disposizione, come è noto, attribuisce

al Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, il potere di deliberare lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi, qualora si verificano « calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari ». Per le finalità indicate, nel secondo periodo del comma in esame vengono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2004. Nell'ultimo periodo del comma 1, inoltre, sono elencati gli organismi con i quali è possibile stipulare i mutui da parte dei soggetti competenti, ai quali, a loro volta, verranno versati, da parte del Dipartimento della protezione civile, sia i suddetti contributi quindicennali, sia quelli disposti dal successivo comma 2. Figurano in detto elenco: la Banca europea per gli investimenti; la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa; la Cassa depositi e prestiti; i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La disposizione, nel fornire un'elencazione dei soggetti con i quali possono essere contratti i mutui, presenta una certa innovatività, rispetto alle altre analoghe e frequenti norme, tese a conseguire la medesima finalità.

Il comma 2 dell'articolo 1 destina, per le stesse finalità indicate al comma 1 (di prosecuzione degli interventi e di ricostruzione) una parte, pari a 20 milioni di euro, del limite di impegno per il 2003 che era stato autorizzato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166 per la realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla cosiddetta « legge-obiettivo » (legge

n. 443 del 2001 e conseguente delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001).

Il comma 3 dispone che con successive ordinanze di protezione civile del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992, si provveda alla ripartizione dei limiti di impegno indicati nei commi precedenti. Rispetto al dettato dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992, nel comma in esame viene previsto che le ordinanze vengano emanate sentite le amministrazioni interessate ed il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. Il comma 3 stabilisce che una quota non inferiore al sessanta per cento delle risorse disponibili sia destinata alle situazioni emergenziali individuate da una serie definita di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, indicando in particolare: i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 e 31 ottobre 2002, con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, rispettivamente, nel territorio della provincia di Catania e di Campobasso; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 novembre 2002, con il quale è stato integrato il contenuto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre, estendendo lo stato di emergenza per gli eventi sismici che hanno interessato la regione Molise anche al territorio della provincia di Foggia, in seguito agli accertamenti effettuati che hanno evidenziato la presenza di danni connessi a tali eventi anche in questa provincia; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2003, a seguito di eccezionali interventi meteorologici nelle seguenti regioni: Liguria, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia per gli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre 2002.

Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge reca la copertura finanziaria del comma 1, prevedendo che al relativo onere si provveda, per gli anni 2003, 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Quanto ai commi 5 e 6 dell'articolo 1, si rileva che, avendo il decreto-legge già disposto uno storno di risorse dei fondi destinati alle opere strategiche, le disposizioni sono volte a dare attuazione ad alcune norme specifiche contenute nell'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (cosiddetto « collegato infrastrutture e trasporti »), destinate proprio a finanziare gli interventi previsti nel programma delle infrastrutture strategiche varato con la legge n. 443 del 2001 (cosiddetto « legge obiettivo ») e con la delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121. Le norme contenute nei commi 5 e 6 sono riferite, anch'esse, ad una quota degli stanziamenti complessivi recati dall'articolo 13 della legge n. 166, ma, in questo caso, si tratta della quota destinata alle attività di istruttoria e monitoraggio degli interventi rientranti nel complesso del programma delle infrastrutture strategiche.

Il comma 6 dispone, inoltre, che le anticipazioni effettuate, ai sensi del comma precedente, dalla Cassa depositi e prestiti siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a capitoli di spesa da istituire nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2) *L'istruttoria in Commissione e le modifiche proposte.*

La VIII Commissione ha proceduto con estrema celerità all'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge, ritenendo di apportarvi alcune limitate e circoscritte modifiche, finalizzate ad una maggiore definizione dell'ambito del provvedimento. In proposito, appare essenziale riservare un apprezzamento per l'atteggiamento adottato

da tutti i gruppi in Commissione, i quali, in un limitatissimo tempo e pur di fronte a legittime divergenze su significative questioni di merito, hanno comunque approfondito le tematiche di maggior rilievo nell'istruttoria legislativa, consentendo peraltro di concludere, come detto, in tempi molto rapidi l'esame in Commissione.

Le modifiche proposte dalla VIII Commissione riguardano i seguenti punti:

a) una migliore definizione degli aspetti procedurali relativi alla portata della disposizione di cui al comma 2, che prevede lo « storno », in favore degli interventi per calamità naturali e per l'edilizia scolastica, di parte dei fondi originariamente destinati all'attuazione della legge n. 443 del 2001, cosiddetta « legge obiettivo »;

b) l'inserimento, tra gli interventi cui è destinato almeno il 60 per cento delle risorse complessive, di una serie di territori colpiti da eventi calamitosi recenti, che originariamente non erano esplicitamente ricompresi nel testo del decreto-legge;

c) l'esatta definizione dell'ambito dei soggetti beneficiari dei fondi residui, rispetto alla quota vincolata all'assegnazione delle risorse per gli interventi di cui al punto precedente, comunque interessati dal verificarsi di eventi calamitosi (in questo ambito, si è altresì previsto di inserire gli interventi di completamento delle opere relative ai territori di Umbria e Marche colpiti dal terremoto del 1997);

d) la specificazione della natura dei provvedimenti (ordinanze) che dovranno definire ulteriori procedure e modalità per l'utilizzo dei fondi stanziati dal decreto-legge;

e) una modifica all'articolo 80, comma 59, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003), finalizzata a rettificare un'imprecisione sostanziale del testo, in relazione agli eventi alluvionali che hanno colpito il Nord Italia nel 2002;

f) un'ulteriore modifica al comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 12 ottobre

2000, n. 279, destinata a precisare misure in favore delle popolazioni colpite nell'anno 2000 da eventi calamitosi.

Con un apposito emendamento approvato dalla Commissione, infine, è stato modificato il titolo del decreto-legge, al fine di renderlo omogeneo e coerente con il suo contenuto, recependo in tal senso anche le indicazioni fornite al riguardo dal Comitato per la legislazione.

3) *I pareri espressi.*

La I Commissione ha espresso parere favorevole sul provvedimento, mentre il Comitato per la legislazione ha espresso un parere articolato in condizioni e osservazioni, che sono state peraltro integralmente recepite, mediante appositi emendamenti del relatore approvati nella seduta del 25 febbraio 2003. Non sono, invece, pervenuti, prima della conclusione dell'esame in Commissione, i pareri della V Commissione (Bilancio) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

La VIII Commissione ha tuttavia dovuto concludere, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del regolamento, l'esame in sede referente del progetto di legge, che risultava iscritto nel calendario dei lavori, in tempi utili per la sua discussione in Assemblea.

4) *Il testo della Commissione.*

In conclusione, ribadendo quanto ricordato in precedenza, al termine dell'esame in sede referente la VIII Commissione ha deciso di proporre all'Assemblea l'approvazione di un testo modificato rispetto a quello presentato dal Governo. Per tutte le ragioni esposte, dunque, si raccomanda all'Assemblea la sollecita approvazione del provvedimento.

Tommaso FOTI, *Relatore.*

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3664,

rilevato che il provvedimento in esame risulta sprovvisto della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e della scheda sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000,

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

all'articolo 1, commi 5 e 6, nella parte in cui si riferiscono agli stanziamenti disposti dall'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (c.d. «collegato infrastrutture e trasporti») per finanziare gli interventi previsti nel programma delle infrastrutture strategiche varato con la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo») e con la delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121, si coordinino tali disposizioni con quanto previsto dal titolo del provvedimento, che si riferisce all'adozione di misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali, eventualmente anche modificando il titolo stesso;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 3, nella parte in cui si fa riferimento al D.P.C.M. 31 gennaio 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2003, si chiarisca la portata di tale riferimento normativo anche ai fini del precedente comma 1, dal momento che nella predetta Gazzetta Ufficiale risultano pubblicati, con la medesima data, tre D.P.C.M., tutti relativi alla dichiarazione dello stato di emergenza in varie località;

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 1, nella parte in cui si autorizzano limiti di impegno per fronteggiare le esigenze derivanti dalla prosecuzione degli interventi e dall'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legi-

slative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza, si valuti l'opportunità di indicare quale sia l'ambito territoriale applicativo della disposizione in esame, rispetto alle località individuate con i D.P.C.M. di cui al successivo comma 3;

all'articolo 1, comma 2, nella parte in cui si destina alle finalità di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali, in relazione a quanto previsto dall'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), una quota parte del limite di impegno autorizzato dall'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, si valuti l'opportunità di chiarire la portata applicativa della disposizione, dal momento che il citato articolo 80, comma 21, già prevede la possibilità di inserire, nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443, gli interventi straordinari di ricostruzione delle aree danneggiate da eventi calamitosi, mentre l'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002 n. 166 autorizza i correlativi limiti di impegno ».

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali, ha adottato la seguente decisione:

esaminato il nuovo testo del decreto-legge n. 15 del 2003 recante misure finanziarie per interventi nei territori colpiti da calamità naturali,

rilevato che il provvedimento da un lato reca alcune disposizioni che prevedono esclusivamente stanziamenti di risorse senza incidere sulla disciplina di specifiche materie e da un altro disposizioni che appaiono riconducibili alla materia « sistema contabile » che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione demanda alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: « ai sensi del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al »;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Per gli interventi da finanziare con la quota di cui al comma 2, l'assegnazione delle risorse avviene con le modalità di cui ai commi 1 e 3. L'assegnazione delle risorse agli interventi di cui al periodo precedente integra il programma di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, anche in deroga alle procedure stabilite dall'articolo 80, comma 21, secondo periodo, della citata legge n. 289 del 2002.

2-ter. Qualora gli interventi di cui al comma 2-bis comportino la realizzazione di nuove opere, ad essi si applicano le procedure semplificate di cui al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. »;

al comma 3:

dopo le parole: « delle risorse disponibili », sono inserite le seguenti: « ai sensi dei commi 1 e 2 »;

le parole: « pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, e in data 31 gennaio 2003, pubblicato » sono sostituite dalle seguenti: « pubblicati nelle Gazzette Ufficiali n. 288 del 9 dicembre 2002, n. 289 del 10 dicembre 2002 e n. 290 dell'11 dicembre 2002, nonché ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2003, pubblicati »;

dopo le parole: « nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2003. » sono inserite le seguenti: « La quota non vincolata all'assegnazione delle risorse per gli interventi di cui al periodo precedente è destinata agli interventi negli altri territori colpiti da calamità naturali individuati ai sensi del comma 1, per i quali lo stato di emergenza non sia ancora cessato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2002, relativamente agli eventi sismici delle regioni Marche ed Umbria del 26 settembre 1997. »;

le parole: « anche con ordinanze presidenziali della medesima natura » sono sostituite dalle seguenti: « con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992 »;

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-*bis.* — 1. All'articolo 80, comma 59, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: “a concorrere con contributi in favore delle regioni medesime che contraggono mutui allo scopo” sono sostituite dalle seguenti: “ad erogare contributi in favore delle regioni medesime” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, che può essere utilizzata anche per fronteggiare ulteriori esigenze di protezione civile”.

ART. 1-*ter.* — 1. Il comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, è sostituito dal seguente:

“6. Ai soggetti che hanno subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati di loro proprietà in conseguenza degli eventi calamitosi dell'autunno 2000 è assegnato, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento per i beni mobili e fino al 100 per cento per i beni mobili registrati, fermo restando il limite massimo complessivo di 25.822,84 euro per ciascun nucleo familiare” ».

Il titolo è sostituito dal seguente:

« Misure urgenti per il finanziamento di interventi nei territori colpiti da calamità naturali e per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166. »

Decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2003.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare le esigenze derivanti dalla prosecuzione degli interventi e dall'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Per fronteggiare le esigenze derivanti dalla prosecuzione degli interventi e dall'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. I predetti mutui, nonché quelli

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE

Misure urgenti per il finanziamento di interventi nei territori colpiti da calamità naturali e per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166.

ARTICOLO 1.

1. Per fronteggiare le esigenze derivanti dalla prosecuzione degli interventi e dall'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. I predetti mutui, nonché quelli

(segue: testo del decreto-legge)

attivabili sulla base del limite di impegno di cui al comma 2, possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. In relazione a quanto previsto dall'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinata alle medesime finalità di cui al comma 1 una quota parte, pari a 20 milioni di euro, del limite di impegno quindicennale autorizzato per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla predetta disposizione legislativa.

3. Alla ripartizione dei limiti di impegno di cui ai commi 1 e 2 si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sentite le Amministrazioni interessate ed il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota non inferiore al sessanta per cento delle risorse disponibili è destinata a fronteggiare le esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 e 31 ottobre 2002, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 2002, in data 8 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 14 novembre 2002, in data 29 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 9 dicembre 2002, e in data 31 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2003. Le procedure e le modalità per l'utilizzo delle predette risorse sono stabilite anche con ordinanze presidenziali della medesima natura.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

attivabili sulla base del limite di impegno di cui al comma 2, possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del **testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.**

2. *Identico.*

2-bis. Per gli interventi da finanziare con la quota di cui al comma 2, l'assegnazione delle risorse avviene con le modalità di cui ai commi 1 e 3. L'assegnazione delle risorse agli interventi di cui al periodo precedente integra il programma di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, anche in deroga alle procedure stabilite dall'articolo 80, comma 21, secondo periodo, della citata legge n. 289 del 2002.

2-ter. Qualora gli interventi di cui al comma 2-bis comportino la realizzazione di nuove opere, ad essi si applicano le procedure semplificate di cui al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

3. Alla ripartizione dei limiti di impegno di cui ai commi 1 e 2 si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sentite le Amministrazioni interessate ed il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota non inferiore al sessanta per cento delle risorse disponibili **ai sensi dei commi 1 e 2** è destinata a fronteggiare le esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 e 31 ottobre 2002, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 2002, in data 8 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 14 novembre 2002, in data 29 novembre 2002, **pubblicati nelle Gazzette Ufficiali** n. 288 del 9 dicembre 2002, **n. 289 del 10 dicembre 2002 e n. 290 dell'11 dicembre 2002, nonché ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale** n. 31 del 7 febbraio 2003. **La quota non vincolata all'assegnazione delle risorse per gli interventi di cui al periodo precedente è destinata agli interventi negli altri territori colpiti da calamità naturali individuati ai sensi del comma 1, per i quali lo stato di emergenza non sia ancora cessato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale** n. 291 del 12 dicembre 2002, relativamente agli eventi sismici delle regioni Marche ed Umbria del 26 settembre 1997. Le procedure e le modalità per

(segue: testo del decreto-legge)

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 38 milioni di euro per l'anno 2003 e a 48 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per gli anni 2003, 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. La quota dei limiti d'impegno di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, da utilizzare per le attività di istruttoria e monitoraggio, come individuata dal decreto ministeriale previsto dal medesimo articolo, è assegnata alla Cassa depositi e prestiti per il rimborso delle anticipazioni che la medesima è autorizzata a concedere, alle condizioni economiche e generali e nei limiti fissati annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per consentire l'espletamento delle attività di istruttoria e monitoraggio di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

6. Le anticipazioni di cui al comma 5 sono versate dalla Cassa depositi e prestiti all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un capitolo di nuova istituzione delle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

l'utilizzo delle predette risorse sono stabilite **con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992.**

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

ARTICOLO 1-bis.

1. All'articolo 80, comma 59, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « a concorrere con contributi in favore delle regioni medesime che contraggono mutui allo scopo » sono sostituite dalle seguenti: « ad erogare contributi in favore delle regioni medesime » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , che può essere utilizzata anche per fronteggiare ulteriori esigenze di protezione civile ».

ARTICOLO 1-ter.

1. Il comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, è sostituito dal seguente:

« 6. Ai soggetti che hanno subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati di loro proprietà

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 2003.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del
Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'econo-
mia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

in conseguenza degli eventi calamitosi dell'autunno 2000 è assegnato, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento per i beni mobili e fino al 100 per cento per i beni mobili registrati, fermo restando il limite massimo complessivo di 25.822,84 euro per ciascun nucleo familiare ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,52

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0041040